

Roma, 25 Febbraio 2019

**IX Commissione Permanente
Trasporti, poste e telecomunicazioni
Camera dei Deputati**

Documento Conftrasporto

sulle modifiche alla normativa sui trasporti eccezionali

Grazie all'opportunità offerta dalla riapertura dei lavori per la modifica del codice della strada, la Conftrasporto (Confederazione del trasporto e della logistica che, al suo interno, comprende le principali associazioni del settore – ASSOTIR, FAI, FIAP, UNITAI, nonché l'associazione A.N.N.A specializzata in trasporti a mezzo autogrù) ritiene che vadano affrontate due tematiche di stretta attualità inerenti ai trasporti eccezionali:

- la modifica dell'art. 10 c.d.s, diretta a chiarire in maniera inequivocabile che l'utilizzo del veicolo eccezionale per massa richiede sempre la presenza del pezzo unico indivisibile
- l'inserimento di una nuova appendice (appendice V) al titolo I del codice della strada, che disciplini le caratteristiche costruttive e funzionali degli autoveicoli ad uso speciale allestiti come gru mobili.

1. La modifica dell'art. 10 c.d.s

Come anticipato, occorre risolvere definitivamente l'equivoco sulla necessaria presenza del pezzo unico indivisibile nei trasporti eccezionali. Equivoco che è sorto dopo una serie di interventi legislativi (in particolare, quelli previsti dalla legge 454/1997 e dal d.lgs 472/1999) che hanno completamente stravolto l'impianto originale dell'art. 10 c.d.s: in primo luogo, eliminando ogni riferimento alla necessaria presenza del pezzo unico indivisibile per l'integrazione del carico trasportato sul veicolo eccezionale per massa; in seconda battuta, elevando a 108 ton il limite originario di 86 ton entro cui era consentita tale integrazione.



L'utilizzo distorto del veicolo eccezionale anche per il trasporto di carichi ordinari, rappresenta una delle cause principali alla base del repentino deterioramento delle nostre infrastrutture stradali che, ricordiamo, sono state progettate per sopportare carichi inferiori; a questo proposito, studi in materia hanno dimostrato l'esistenza di uno stretto nesso di causalità tra il degrado delle sovrastrutture stradali e delle opere d'arte (ponti, viadotti, ecc..), da un lato, e il carico unitario per asse e la frequenza con cui tale carico si ripete, dall'altro.

Di conseguenza, riteniamo non più procrastinabile l'esigenza di risolvere questa evidente anomalia che rappresenta un "vulnus" rispetto al concetto di "trasporto eccezionale" e che rischia di minare definitivamente la già precaria condizione delle nostre strade, oltre a rappresentare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

Per tutti questi motivi, riteniamo che l'art. 10, comma 2, lett. b) del c.d.s vada modificato, stabilendo in maniera inequivocabile che il veicolo eccezionale per massa può essere utilizzato solo in presenza di un unico pezzo indivisibile e, allo stesso tempo, vietando ogni possibilità di integrazione del carico sia con altre cose indivisibili sia con altri pezzi di tipo "ordinario" (aventi, quindi, massa e/o dimensioni comprese nei limiti di cui – rispettivamente - agli artt. 62 e 61 del c.d.s).

La modifica normativa che si propone è la seguente:

- All'art.10 del codice della strada, al comma 2 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di una cosa indivisibile, definita al comma 4, che per le sue dimensioni e per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli art. 61 e 62, ovvero che per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall'art. 62. In entrambi i casi, è consentito il trasporto di un'unica cosa indivisibile, con divieto assoluto di integrazione del carico; in caso di violazione, si applicano le sanzioni previste al comma 18”

2. L'inserimento di una nuova appendice nel titolo I del codice della strada, dedicata agli autoveicoli ad uso speciale allestiti come gru mobili.

L'Associazione A.N.N.A, (Associazione nazionale noleggi autogrù e trasporti eccezionali), aderente alla Confraspporto, segnala le crescenti difficoltà dei propri associati ad ottenere il rilascio dei titoli autorizzativi, imputabili in larga parte alla mancata conoscenza del tipo di veicolo e della sua destinazione d'uso. Ciò provoca, da parte degli enti gestori delle strade, una incertezza sul trattamento e la gestione del tipo di mezzo che sfocia in una serie di prescrizioni stradali che, sovente,



impediscono l'operatività stessa del veicolo (preavvisi eccessivi, transiti notturni, divieti di transito d'orario, scorte tecniche, divieti di transito su manufatti, etc.).

Tutto ciò sta mettendo a serio rischio diverse imprese del comparto, dove le difficoltà a poter raggiungere i cantieri e i conseguenti maggiori oneri, si sommano alla naturale complessità propria di un'attività che è vitale per lo sviluppo infrastrutturale e industriale del nostro Paese.

Per tentare di ovviare a queste difficoltà, si propone l'inserimento di una nuova appendice (appendice V) nel titolo I del codice della strada, dal titolo *“Caratteristiche costruttive e funzionali degli autoveicoli ad uso speciale allestiti come gru mobili”*